

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 marzo 1998

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 . 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli: 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.); 2) la Parte III (Awisi e concorsi)

*Punti vendita e modalità di abbonamento:*

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è in vendita presso le seguenti librerie: ROMA: Libreria dello Stato - Piazza Verdi n. 10, tel. 85081; Agenzia I.P.Z.S. - Via Cavour n. 102, tel. 4814910; Libreria "Il Tritone" - Via del Tritone n. 61/A, tel. 6794062; Cartolibreria Psaila G. Via delle Sette Chiese n. 154-6-8, tel. 5134705. LATINA: Linea Ufficio S.a.s. - Via Umberto I n. 58/60, tel. 0773/692826. RIETI: Libreria Moderna di Spadoni Virgilio - Via Garibaldi n. 272, tel. 07461204370. VITERBO: A.R. S.a.s. di Massi Rossana e C. - Palazzo Uffici Finanziari, località Pietraro, tel. 0761/305956. TIVOLI (Roma): Cartolibreria Mannelli Via Mannelli n. 10, tel. 0774/317004.

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato: Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

## PARTE I ATTI DI ENTI LOCALI

**Comune di San Gregorio da Sassola (Roma)**

**Statuto**

## PARTE I

### ATTI DI ENTI LOCALI

#### STATUTO DEL COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA (Roma)

(Approvato con deliberazione del consiglio comunale  
19 dicembre 1997, n. 89)

#### TITOLO I

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### Art. 1.

1. Il comune rappresenta la comunità di S. Gregorio da Sassola, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'ente.

3. Il comune si impegna altresì a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale.

4. Il comune si impegna a valorizzare le risorse della comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale ed offrendo a tal fine ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative, tenendo conto che le attività prevalenti sono indirizzate verso l'agricoltura, il turismo e in generale verso il terziario. La peculiarità di S. Gregorio è rappresentata dal patrimonio artistico culturale, archeologico e paesaggistico-ambientale e dai prodotti tipici dell'agricoltura.

5. Il comune favorisce ed incentiva il volontariato garantendo un accesso privilegiato alle associazioni operanti in tale settore ai servizi sociali.

6. Il comune si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri enti locali anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese e accorpate la gestione del servizio di bacino ultra comunale.

##### Art. 2.

Il territorio del comune di S. Gregorio da Sassola confina con il territorio dei comuni di Roma, Poli, Casape, Capranica Prenestina, Ciciliano, Castel Madama, Tivoli,

secondo l'attuale delimitazione e quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1220 approvato dall'ISTAT.

Il comune ha la propria sede in S. Gregorio da Sassola.

Il trasferimento della sede richiede modifica dello statuto, solo in via eccezionale, per esigenze particolari con deliberazione di giunta municipale, potranno essere autorizzate riunioni di organi e comuni in altra sede.

##### Art. 3.

#### Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

##### Art. 4.

#### Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari-opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 5.

*Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi*

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'Unità sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 6.

*Conferenza Stato-Città-Autonomie locali*

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 490;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni da celebrare in ambito nazionale.

Art. 7.

*Tutela dei dati personali*

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8.

*Attribuzioni del consiglio*

1. Il consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie la scelta politico-amministrativa per il raggiungimento dei fini del comune anche mediante approvazioni di direttive generali e programmi per progetti.

2. Le competenze del consiglio sono determinate dalla legge.

Art. 9.

*Consiglieri comunali - Convalida*

I consiglieri comunali devono essere messi nelle condizioni per poter adeguatamente svolgere il loro mandato.

Essi possono presentare interrogazioni rivolte alla giunta municipale, ovvero anche al sindaco ed ai singoli assessori e possono presentare mozioni al consiglio comunale.

Gli stessi hanno altresì il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella competenza propria del consiglio comunale.

Il consigliere comunale può chiedere atti e notizie agli uffici dell'amministrazione allorché siano tutti per l'espletamento del proprio mandato. A tal fine, lo stesso è tenuto a presentare un'apposita istanza scritta in carta libera nella quale dichiara tale utilità.

1. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

3. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## Art. 10.

*Competenza del consiglio comunale*

Il consiglio comunale è competente in tutte le materie espressamente indicate nell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nelle altre norme della stessa e di altre leggi, nonché nelle norme del presente statuto.

Esso è altresì competente in tutti i casi in cui l'amministrazione è tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa una iniziativa che concerne la tutela degli interessi della comunità locale.

La deliberazione di contrattare di cui all'art. 56 della legge n.142 del 1990 rientra nella competenza del consiglio comunale se essa non consegue ad altre deliberazioni già adottate dal consiglio anche a livello programmatico, nella quale sia anche implicitamente manifestata la volontà di contrattare.

Non è ammessa delegazione di funzione dal consiglio comunale né alla giunta municipale né agli altri organi del comune.

## Art. 11.

*Elezione - Composizione - Consigliere anziano*

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7°, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

## Art. 12.

*Funzionamento*

1. Apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del consiglio.

2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1° dovrà in ogni caso disciplinare:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari;
- b) la convocazione del Consiglio comunale;
- c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

3. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2°, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: nel consigliere, escluso il sindaco, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: nel candidato alla carica di sindaco delle rispettive liste.

## Art. 13.

*Sessioni del consiglio*

Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

Le sessioni ordinarie si svolgono:

entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

entro il mese di settembre per la verifica degli equilibri di bilancio;

entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

## Art. 14.

*Esercizio della potestà regolamentare*

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n.142, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

## Art. 15.

*Commissioni consiliari permanenti*

1. Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante della minoranza.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito Regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16.

*Costituzione di commissioni speciali*

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.

La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.

7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 17.

*Indirizzi per le nomine e le designazioni*

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 18.

*Elezione del sindaco*

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 19.

*Indirizzi generali di governo*

1. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per il successivo quadriennio, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20.

*Dimissioni del sindaco*

1. Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del sindaco e agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21.

*Vice sindaco*

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice sindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.

Art. 22.

*Delegati del sindaco*

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 23.

*Divieto generale di incarichi e consulenze*

1. Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 24.

*Nomina della giunta*

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di vice sindaco o assessore devono:

essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del sindaco;

non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di assessore.

3. La giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 25.

*La giunta  
Composizione e presidenza*

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da numero due assessori, compreso il vice sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative.

3. Il consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari prima della votazione per l'elezione del sindaco e della giunta. Per lo scopo alla lista degli assessori dovrà essere allegata la documentazione necessaria a dimostrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti per i non consiglieri.

4. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del consiglio, con diritto di intervenire, senza diritto di voto, solo per gli affari di cui sono relatori.

Art. 26.

*Competenze della giunta*

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

Art. 27.

*Funzionamento della giunta*

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico/amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 28.

*Cessazione dalla carica di assessore*

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa sostituzione.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 29.

*Decadenza della giunta - Mozione di sfiducia*

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 30.

*Assessore anziano*

1. I nominativi dei candidati alla carica di assessore si intendono sempre disposti nella lista nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima.

2. All'assessore anziano in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza spetta surrogare il sindaco assente o impedito sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale del governo.

Art. 31.

*Delegati del sindaco*

1. Il sindaco con proprio procedimento nomina un assessore con delega generale a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive assegnate.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e controllo.

4. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ad ogni assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE  
DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI  
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 32.

*Partecipazione dei cittadini*

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 33.

*Riunioni e assemblee*

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 34.

#### Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

## Capo II

### REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 35.

#### Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

Art. 36.

#### Disciplina del referendum

1. Apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il Regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;

f) il quorum minimo dei votanti per la validità della prova referendaria.

Art. 37.

#### Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

## Capo III

### DIFENSORE CIVICO

Art. 38.

#### Istituzione dell'ufficio

1. È istituito nel comune l'Ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 39.

*Nomina - Funzioni - Disciplina*

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico.

L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 40.

*Albo pretorio*

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 41.

*Svolgimento dell'attività amministrativa*

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 42.

*Demanio e patrimonio*

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.12, commi 2° e 3°, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 43.

*Ordinamento finanziario e contabile*

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 44.

*Revisione economico-finanziaria*

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2° del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 45.

*Tesoreria*

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati, dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalla stipula della convenzione.

## TITOLO VI

### I SERVIZI

#### Art. 46.

##### *Forma di gestione*

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

#### Art. 47.

##### *Gestione in economia*

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

#### Art. 48.

##### *Aziende speciali*

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche, o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49.

*Istituzioni*

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità, è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50.

*Società miste*

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

Art. 51.

*Concessione a terzi*

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE  
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 52.

*Convenzioni*

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

Art. 53.

*Accordi di programma*

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE  
SEGRETARIATO COMUNALE

*Capo I*

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 54.

*Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*

1. Il comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 55.

*Ordinamento degli uffici e dei servizi*

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1°, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.

## Art. 56.

*Organizzazione del personale*

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

## Art. 57.

*Stato giuridico e trattamento economico del personale*

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

## Art. 58.

*Incarichi esterni*

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato con deliberazione motivata, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di responsabili degli uffici e dei servizi, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

## Capo II

## SECRETARIO COMUNALE - VICE SECRETARIO

## Art. 59.

*Segretario comunale**Stato giuridico, trattamento economico e funzioni*

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10°, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'art. 6, comma 10°, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

## Art. 60.

*Responsabili degli uffici e dei servizi*

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

## Art. 61.

*Avocazione*

1. Gli atti di competenza del segretario comunale e dei dipendenti comunali non sono soggetti ad avocazione da parte del sindaco se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione da comunicare al consiglio comunale.

## Art. 62.

*Ufficio di staff*

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 63.

*Entrata in vigore*

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

## Art. 64.

*Modifiche dello statuto*

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

D.ssa MARIA CAROLINA VINCELLI, *direttore responsabile*

(1609047) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



Comune di SAN GREGORIO DA SASSOLA Provincia di ROMA

### Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. <u>2</u> del Reg.	OGGETTO: Modifica art. 25 dello Statuto Comunale.
Data <u>15/01/2004</u>	

L'anno duemilaquattro, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 15.30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: **Urgente**

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
COLAGROSSI Giovanni Loreto	Si		COLAGROSSI Giulio	Si	
CERRETI Luciano	Si		AMICONE Ennio Arcangelo	Si	
GAROFOLI Fabrizio		Si	MILI Emiliano		Si
MARCHETTI Dino	Si		BARBERI Andrea		Si
SALVATI Mauretta	Si		CAROCCI Loredana		Si
IANNILLI Sara	Si		PALMA Giuseppe	Si	
BARBERI Aleandro	Si				

Assegnati n. <u>13</u>
In carica n. <u>13</u>

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. <u>9</u>
Assenti n. <u>4</u>

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg. ....

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor COLAGROSSI Giovanni Loreto nella sua qualità di Sindaco
  - Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 27, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Segretario comunale signor Dott.ssa Giosy Pierpaola TOMASELLO
  - La seduta è Pubblica
  - Nominati scrutatori i Signori: .....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; hanno espresso parere favorevole.

## I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

- Il Consigliere PALMA Giuseppe chiede se tutti possono essere esterni;
- Il Sindaco risponde che si ritiene opportuno che ci sia facoltà che siano esterni;
- Il Consigliere Palma si ritiene contrario perché modifiche di questa portata non vanno fatte in corsa tanto più a ridosso della fine del mandato tanto più visto che la legge a cui si fa riferimento è del 2000 quindi se se ne vedeva l'esigenza si doveva fare all'inizio del mandato;
- Il Sindaco ribadisce che se non è stato fatto in passato è per contenere le spese.  
Nessuno ha preso indennità, anche nel puntualizzare il Consigliere SALVATI che svolge funzioni sociali;
- Il Consigliere PALMA Giuseppe dice che per tanto sarebbe opportuno rimettere la decisione alla prossima amministrazione,
- Il Sindaco trova soprattutto scorretto che non vengono determinate proporzioni nella Giunta tra consigliere e membri esterni. Cosa già specificata nel vecchio statuto. Pensa che questa modifica inoltre vada a mantenere l'importanza del consiglio e degli eletti;
- Visto l'art. 25 dello statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19.12.1997, che determina la composizione della Giunta Comunale;
- Visto l'Art. 47 del D. Lgs 267/2000 che dispone la competenza degli statuti comunali per la fissazione del numero degli assessori, nonché per la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale e comunque in possesso dei previsti requisiti;
- Considerato che il comma 5 lett. A dell'art. 47 del D.Lgs 267/2000 stabilisce il numero massimo degli assessori che per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti non può essere superiore a 4 unità;
- Udito il Sindaco proporre per una migliore funzionalità amministrativa della Giunta Comunale di elevare il numero degli assessori da due a quattro, con la possibilità altresì che detti assessori siano esterni al Consiglio Comunale;
- Ritenuto per quanto sopra esposto modificare i commi 1 e 2 dell'art. 25 dello statuto comunale che recitano:  
"1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero due assessori, compreso il vice sindaco."  
"2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative."  
nel modo che segue:...

"1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro assessori."

"2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative.";

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Con Voti,

Consiglieri Presenti	n. 9
Voti Favorevoli	n. 8
Voti Contrari	n. 1 (Palma)
Consiglieri Astenuti	n.//

#### D E L I B E R A

1) Di approvare la soprariportata narrativa qui ritenuta integralmente trascritta per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di modificare i commi 1 e 2 dell'art. 25 dello statuto comunale che recita:

"1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero due assessori, compreso il vice sindaco."

"2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative."

sostituendoli nel modo che segue:

"1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro assessori."

"2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative.";

3) Di espletare le ulteriori formalità di cui all'art. 6 del D.Lgs 267/2000

4) Con separata votazione

Consiglieri presenti	n. 9
Voti Favorevoli	n. 8
Voti Contrari	n. 1 (Palma)
Consiglieri Astenuti	n.//

la presente deliberazione viene dichiarata Immediatamente Eseguita.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Loreto COLAGROSSI

f.to.....

**Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Giosy Pierpaola TOMASELLO

f.to.....

XXXXXXXXXX Il Consigliere XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

f.to.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A.P.n. 17 del

**ATTESTA**

30 GEN. 2004

— che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 30 GEN. 2004 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

È stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n....., in data.....;

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li.....



Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Giosy Pierpaola TOMASELLO

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

— che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno.....

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000):

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000):

essendo stati trasmessi in data....., i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data..... (art. 125, 1, D.Lgs. n. 267/2000):

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

avendo l'organo di controllo, con lettera n....., in data....., comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000):

Ha acquistato efficacia il giorno....., avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n....., in data..... (art. 134, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000):

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 134, comma 1, D.Lgs. n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 30 GEN. 2004 al.....


Dalla Residenza comunale, li.....

**Il Responsabile del Servizio**

f.to.....

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li.....



**Il Responsabile del Servizio**

f.to.....



## Comune di San Gregorio da Sassola Provincia di Roma

### Copia di deliberazione della Consiglio Comunale

N. 6 del Reg. **Oggetto:** Modifica art. 25 dello Statuto Comunale 2^ Approvazione.

Data  
12/02/2004

L'anno duemilaquattro il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 15,30, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano alla'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
COLAGROSSI Giovanni Loreto	Si		COLAGROSSI Giulio	Si	
CERRETI Luciano	Si		AMICONE Ennio Arcangelo	Si	
GAROFOLI Fabrizio	Si		MILI Emiliano		Si
MARCHETTI Dino	Si		BARBERI Andrea		Si
SALVATI Mauretta	Si		CAROCCI Loredana		Si
IANNILLI Sara	Si		PALMA Giuseppe	Si	
BARBERI Aleandro	Si				

Asseganti	n. 13	Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri
In Carica	n. 13	

Presenti	n. 13
Assenti	n. 13

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg.....

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor COLAGROSSI Giovanni Loreto nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il Segretario comunale sigor Dott.ssa Giosy Pierpaola TOMASELLO

La seduta è pubblica

- Nominati i scrutatori i Sigori =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 hanno espresso parere favorevole.

- Visto l'art. 25 dello statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19.12.1997, che determina la composizione della Giunta Comunale;
- Visto l'Art. 47 del D. Lgs 267/2000 che dispone la competenza degli statuti comunali per la fissazione del numero degli assessori, nonché per la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale e comunque in possesso dei previsti requisiti;
- Considerato che il comma 5 lett. A dell'art. 47 del D.Lgs 267/2000 stabilisce il numero massimo degli assessori che per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti non può essere superiore a 4 unità;
- Udito il Sindaco proporre per una migliore funzionalità amministrativa della Giunta Comunale di elevare il numero degli assessori da due a quattro, con la possibilità altresì che detti assessori siano esterni al Consiglio Comunale;
- Ritenuto per quanto sopra esposto modificare i commi 1 e 2 dell'art.25 dello statuto comunale che recitano:
  - "1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero due assessori, compreso il vice sindaco."
  - "2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative."
 nel modo che segue:
  - "1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro assessori."
  - "2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative.";
- Visto l'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- Dato atto che nella prima seduta consiliare la deliberazione di modifica dell'art. 25 dello Statuto Comunale ha ottenuto la votazione favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (deliberazione di C.C. n. 2/2004);
- Visto il D. Lgs n. 267/2000;
- Interventi:
  - Il Consigliere Palma G. dice che norma che prevede fino a quattro assessori deve, secondo me, essere adeguata alla realtà locale e per San Gregorio 4 assessori sono troppi.
  - Sindaco Colagrossi G.L. spiega che la scelta è dettata dalla garanzia della funzionalità dell'Ente.
  - Continua il Consigliere Palma G. affermando che andava determinato in modo preciso che due assessori devono essere interni e due esterni. Era più opportuno che venisse disciplinata la scelta, in maniera articolata, dello Statuto.
- Con Voti,
 

Consiglieri Presenti	n.	10
Voti Favorevoli	n.	9
Voti Contrari	n.	1 (Palma)

Consiglieri Astenuti n. //

## DELIBERA

- 1) Di approvare la soprariportata narrativa qui ritenuta integralmente trascritta per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di modificare i commi 1 e 2 dell'art. 25 dello statuto comunale che recita:
  - "1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero due assessori, compreso il vice sindaco."
  - "2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative."nel modo che segue:
  - "1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro assessori."
  - "2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative.";

3) Di espletare le ulteriori formalità di cui all'art. 6 del D.Lgs 267/2000;

4) Con separata votazione

Consiglieri presenti	n.	10
Voti Favorevoli	n.	9
Voti Contrari	n.	1 (Palma)
Consiglieri Astenuti	n.	//

la presente deliberazione viene dichiarata Immediatamente Eseguita.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.

.....  
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Loreto COLAGROSSI

**Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Giosy Pierpaola TOMASELLO



**L'Assessore**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

A.P. n. 78

Del 18/03/2004

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:
- ❖ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 18/03/2004 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000):

❖ E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 18/03/2004

**Il Responsabile del Servizio**

Dott.ssa Giosy Pierpaola TOMASELLO



Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione;
- E' divenuta esecutiva il giorno 28/03/2004
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.124, comma 1 D.Lgs. n.267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 134, comma 1 D.Lgs, n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 18/03/2004 al 02/04/2004

Dalla Residenza comunale , li 06/04/2004

**Il Responsabile del Servizio**

Dott.ssa Giosy Pierpaola TOMASELLO



A.P. n. 78 Del 18/03/2004

**CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE**

Certifico io Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 267/2000 per rimanervi 30 giorni consecutivi dal 06/04/2004 al 05/05/2004

**Il Responsabile del Servizio**

Dott.ssa Giosy Pierpaola TOMASELLO





Repubblica Italiana

# Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 24/11/2015

Numero 94

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA  
Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

**Enti Locali****Comuni**

Comune di Cisterna Di Latina

Deliberazione di Giunta Comunale 15 ottobre 2015, n. 192

**PROGETTO DI MODIFICA DEI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI INTITOLATO <SUDDIVISIONE COMPARTO N.6 ALL'INTERNO DEL P.P.E. IL CENTRO DELLA CITTA' IN DUE SUB-COMPARTI 6a e 6b.> PRESA D'ATTO MANCATA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI-OPPOSIZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DELLA LEGGE REGIONALE N.36 DEL 02.07.1987 E SS.MM.II.....** Pag. 334

Comune di San Gregorio Da Sassola

Deliberazione del consiglio comunale 16 ottobre 2015, n. 25

**Modifica Statuto Comunale.....** Pag. 340

**Enti Pubblici****Ordini professionali**

Ordine Provinciale di Roma dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Concorso

**AVVISO PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO PE L'AREA FUNZIONALE B, LIVELLO ECONOMICO B1.....** Pag. 346

**ASL**

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI

Concorso

**Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di 1 posto di Dirigente Medico disciplina OSTETRICIA E GINECOLOGIA (da destinare al Settore del Day Hospital e Day Surgery) per l'applicazione della Legge 194/1978 - interruzione volontaria della gravidanza.....** Pag. 348

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA A

Avviso

**AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TEMPORANEO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART.15 SEPTIES CO.1 - D.LGS 502/92 E S.M.I. DI DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DELLA ASL RM A.....** Pag. 360

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI

Avviso

**avviso pubblico per titoli e prova d'esame, per la copertura a tempo determinato, per la durata di un anno, di n. 1 posto di Dirigente Biologo, disciplina MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, per il laboratorio di Virologia.....** Pag. 367

**Privati**

SAINT TROPEZ SRL

Avviso

**VENDITA STABILIMENTO SAINT TROPEZ.....** Pag. 382

Avviso

**VENDITA IMMOBILE.....** Pag. 384

## **Enti Locali**

### **Comuni**

#### **Comune di San Gregorio Da Sassola**

Deliberazione del consiglio comunale 16 ottobre 2015, n. 25.

**Modifica Statuto Comunale**

# Comune di San Gregorio da Sassola

(Provincia di Roma)

## Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25	Del. Reg.	OGGETTO: Modifica Statuto Comunale
Data:	16-10-2015	

L'anno due mila quindici, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 16:35 nella sala delle adunanze del Comune suddetto Alla Prima convocazione in seduta Straordinaria e Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Carocci Franco	P	Salvati Riccardo	P
D'ascanio Anacleto	P	Federici Marco	P
Di Domenico Antonio Valerio	P	Lombardozzi Luigi	P
Barberi Andrea	P	Valentini Antonio	P
Palombi Giulio	P	De Paolis Angelo	P
Iamilli Giampaolo	P		P

Assegnati n. 11  
In Carica n. 11

Presenti n. 11  
Assenti n. 0

Consiglieri assenti signori: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Pelliccioni.

Presiede il Sig. Carocci Franco nella sua qualità di Sindaco, al quale constatato che il numero dei presenti è legale, per validamente deliberare invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

Rientrano tutti i consiglieri, assume la presidenza il Sindaco, il quale espone il punto 5 all'odg leggendo le proposte di modifica allo Statuto comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- Che con delibera consiliare n. 89 del 19 dicembre 1997 è stato approvato lo Statuto del Comune di San Gregorio da Sassola;
- Che in data 26 Dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge 23 Novembre 2012 n.215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nel consiglio e nella giunta degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;
- Che con gli artt. 1 e 2 della legge citata sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 267/2000 al fine di favorire la pari rappresentanza di genere in ambito politico;

CONSIDERATO Che, in particolare il terzo comma dell'art. 6 del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 1 citato, prevede che gli Statuti introducano norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991, n.125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti;

TENUTO CONTO Che pure il novellato comma 2 dell'art. 46 del TUEL disciplina la materia, prevedendo che il Sindaco nomini i componenti della Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi;

PRESO ATTO • Della necessità di adeguare lo Statuto comunale uniformandolo anche alle recenti modifiche introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Delrio), che ha stabilito, per i Comuni fino a 3000 abitanti, un numero massimo di due assessori (di cui uno deve essere obbligatoriamente il Vicesindaco) e non ha fissato alcuna percentuale per la parità di genere alla luce delle regole in deroga previste per i Comuni di dimensioni inferiori ai 3000 abitanti;

TENUTO CONTO, inoltre, che l'art. 47 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che *"Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere"* e quindi la presenza di assessori esterni è una scelta non obbligatoria.

CONSIDERATO, altresì, che gli indirizzi generali di governo previsti dall'art. 19 dello Statuto sono stati sostituiti con le linee programmatiche (art. 34, comma 2-bis della legge n. 142/1990, introdotto dalla legge n. 265/1999) quindi è necessario modificare il presente articolo, disciplinando anche i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione delle linee programmatiche da parte del Sindaco

RITENUTO Di approvare le modifiche/integrazioni al vigente Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 19 dicembre 1997, come di seguito riportato:

- Modificare l'art. 4 comma 2 con il seguente comma 2: *"2. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991 n.125, nonché la presenza, di norma, di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali non elettivi, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità"*.
- All'art. 24 comma 1 sostituire *"promuovendo"* con *"garantendo di norma, nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità,"*;
- Sostituire il comma 1 dell'Articolo 25 *"La Giunta. Composizione e presidenza"* come riportato di seguito: *"1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito dalla normativa pro-tempore vigente in materia"*.
- Eliminare i commi 2, 3 e 4 dell'art. 25
- Sostituire l'art. 19 con il seguente articolo: *"Art. 19(Programma di mandato)*

1. il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro 6 mesi dall'insediamento. Il Consiglio prende atto del documento.
  2. Con cadenza annuale il Consiglio prende atto, in sede di riequilibrio di bilancio, della verifica dell'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori"
  3. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche".
- Modificare l'art. 13 (Sessioni del Consiglio) nel seguente modo:
    1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
    2. Le sessioni ordinarie si svolgono nei termini previsti dalla legge per: l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la verifica degli equilibri di bilancio, l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
    3. Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Visto l'art. 6, commi 4 e 5 del D.Lgs 267/2000

Visto il D.Lgs 267/2000

Visto lo Statuto Comunale

Interviene il Cons. Lombardozi, il quale ritiene sia "contraria a norme di legge la soppressione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 25 del vigente Statuto, soppressione inopportuna visto anche il contenzioso in atto: per tale motivo si riserva di agire presso le sedi competenti".

Si mette ai voti:

Presenti 11

Favorevoli 8

Contrari 2 (Valentini e Lombardozi)

Astenuti 1 (De Paolis)

#### DELIBERA

1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

2 di approvare le modifiche/integrazioni al vigente Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n. 89 del 19 dicembre 1997 e modificato con delibere numeri 2/2014 e 6/2004, come di seguito riportato:

- Modificare l'art. 4 comma 2 con il seguente comma 2: "*2. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991 n.125, nonché la presenza, di norma, di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali non elettivi, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità*".
- All'art. 24 comma 1 sostituire "*promuovendo*" con "*garantendo di norma, nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità,*";
- Sostituire il comma 1 dell'Articolo 25 "*La Giunta. Composizione e presidenza*" come riportato di seguito: "*1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito dalla normativa pro-tempore vigente in materia*"
- Eliminare i commi 2, 3 e 4 dell'art. 25
- Sostituire l'art. 19 con il seguente articolo: "Art. 19(Programma di mandato)

1. il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro 6 mesi dall'insediamento. Il Consiglio prende atto del documento.

2. Con cadenza annuale il Consiglio prende atto, in sede di riequilibrio di bilancio, della verifica dell'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori"
  3. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche".
- Modificare l'art. 13 (Sessioni del Consiglio) nel seguente modo:
    1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
    2. Le sessioni ordinarie si svolgono nei termini previsti dalla legge per: l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la verifica degli equilibri di bilancio, l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
    3. Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo.
3. Di dare atto che le modifiche statutarie definitive approvate con il presente atto saranno affisse all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel BURL della Regione Lazio ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli statuti;
  4. Di dare atto, infine che le modifiche definitivamente approvate entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio on – line dell'Ente.

Inoltre,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 Contrari n.2 (Valentini, Lombardozzi) Astenuti n. 1 (De Paolis) espressi per alzata di mano;

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL Sindaco**  
F.to Franco Carocci

**IL Segretario Comunale**  
F.to Dott.sa Paola Pelliccioni

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**  
Dott.sa Paola Pelliccioni

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A.P. N. \_\_\_\_\_

Del \_\_\_\_\_

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**  
F.to Dott.sa Paola Pelliccioni

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

[ ] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL Segretario Comunale**  
F.to Dott.sa Paola Pelliccioni